

Comune di STENICO

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA**

Disposizioni per la regolamentazione
della fognatura.

Smaltimento delle acque di scarico

Deve farsi obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere per lo smaltimento delle acque di scarico bianche e nere secondo le norme del regolamento comunale per il servizio di fognatura.

Si considerano acque bianche quelle meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi altra area scoperta nonchè quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile.

Si considerano acque nere le acque di scarico provenienti da acquai, lavabi, bagni, lavatoi, lavatrici, latrine, fontane, ecc.

Immissioni nella fognatura pubblica.

Tutte le acque di scarico devono di norma essere convogliate mediante tubazioni distinte per le acque bianche e per quelle nere, agli appositi canali della rete pubblica di fognatura, come previsto da quanto segue.

L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura è obbligatorio:

- a) per edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1.000 mc. fino a distanza di 50 m. dal collettore pubblico;
- b) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1.000 e 2.000 mc. fino a distanza di 100 m. dal collettore pubblico;
- c) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 2.000 e 3.000 mc. fino a distanza di 150 m. dal collettore pubblico;
- d) per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3.000 mc. fino a distanza di 200 m. dai predetti collettori;
- e) per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura e altri complessi analoghi situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera d).

Le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.

L'Amministrazione Comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra, nel caso sia dimostrata l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso in relazione alle spese incontrate dagli altri obbligati.

Per gli edifici non obbligati all'allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni della L.P. 18.11.1978 n. 47 e successive modificazioni.

Scarichi vietati.

E' vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose

che possano danneggiare i manufatti o provocarne l'ostruzione. Chiunque sia l'autore del danno, nei confronti dell'Amministrazione comunale è responsabile il titolare dello scarico.

Scarichi da insediamenti produttivi.

Gli scarichi da insediamenti produttivi sono regolamentati dalla L.P. 18.11.1978, n. 47 e successive modificazioni.

In particolare gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi dovranno essere autorizzati ai sensi dell'art. 23 della L.P. 18.11.1978, n. 47 e successive modificazioni, osservando le prescrizioni tecniche dettate per ogni singolo caso dall'Ente gestore dell'impianto.

Pre-trattamento delle acque nere civili.

Le acque nere provenienti da ospedali, case di cura e da altri complessi analoghi, prima di essere immesse nella fognatura pubblica, dovranno subire un trattamento preventivo di disinfezione. L'autorizzazione all'allacciamento è rilasciata sentito il parere del Servizio Provinciale competente in materia di igiene e sanità.

Scarichi a livello inferiore alla strada.

L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'allacciamento di scarichi a livello inferiore alla strada con i necessari accorgimenti (sollevamento). Essa rimane comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali o mancato funzionamento delle apparecchiature.

Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione di nuovi allacciamenti.

Il Sindaco, con avviso pubblico dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa, invita tutti i soggetti obbligati di cui al precedente punto concernente - immissioni nella fognatura pubblica - a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale entro un congruo termine di tempo. Per gli inadempienti il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza coattiva per ogni singolo caso, ingiungendo di provvedere ad eseguire l'allacciamento entro un termine di tempo che potrà variare in funzione della situazione contingente, ma che non potrà mai superare i sei mesi.

Nel contesto dei lavori di costruzione o ristrutturazione della rete di fognatura, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per una razionale realizzazione dell'opera, la stessa provvede direttamente alla predisposizione delle opere per l'allacciamento degli utenti fino al limite della proprietà pubblica. L'importo della spesa risultante è però a carico dell'utente e dovrà essere da questo versato alla Tesoreria Comunale dopo l'accertamento del lavoro eseguito da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ripristino di allacciamenti preesistenti.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale proceda alla ristrutturazione o sdoppiamento di reti esistenti, essa provvede al ripristino degli allacciamenti in atto, qualora siano ritenuti tecnicamente idonei, a proprie cure e spese, esclusivamente per la parte ricadente su suolo pubblico.

Esecuzione d'ufficio.

Quando siano trascorsi i termini fissati dall'ordinanza per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, di cui al precedente punto concernente l'avviso di entrata in esercizio della fognatura, il Comune senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere a totale spesa dei proprietari inadempienti. Detta spesa subirà una maggiorazione del 25% per spese generali e di assistenza tecnica ai lavori. Qualora l'obbligato non dovesse poi, entro i termini fissati dalla notifica di risarcimento, versare il dovuto, l'Amministrazione Comunale provvederà al recupero con la procedura coattiva prevista per entrate patrimoniali, di cui al T.U. relativo alla riscossione delle entrate patrimoniali - R.D. 13.4.1910, n. 639.-

Divieto di fare opere senza permesso.

E' vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura sia bianca che nera, senza il permesso dell'Amministrazione Comunale, anche se i lavori vengono imposti con ordinanza pubblica.

Procedura per l'allacciamento.

Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento ogni proprietario di immobile deve fare domanda redatta su carta legale indirizzata al Sindaco del Comune.

Unitamente alla domanda di allacciamento debbono essere presentati in duplice copia i seguenti elaborati:

1. estratto di mappa in scala 1 : 1.440 con l'indicazione del percorso della tubazione fino all'innesto con la fognatura pubblica;

2. planimetria in scala 1 : 200 contenente lo schema dell'impianto fognario interno alla proprietà privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni:
 - a) punto di innesto nella fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento;
 - b) lunghezza delle tubazioni di raccordo;
 - c) diametri e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
3. profilo, in scala adeguata, della canalizzazione da porre in opera;
4. particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali ed il sifone intercettatore;
5. eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Comune ritenesse indispensabili per l'esatta individuazione dei lavori da eseguire.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento cauzionale, la cui entità sarà fissata di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori sia di allacciamento che di ripristino di suolo pubblico eventualmente manomesso. Detta cauzione sarà svincolata e quindi restituita all'interessato non appena accertata, da parte di apposito incaricato, la regolarità dei lavori eseguiti e l'ottemperanza alle disposizioni fissate.

I progetti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nella delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento pubblicata nel Supplemento Ordinario della G.U. n. 48 del 21.2.1977.

Rilascio dell'autorizzazione.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'allacciamento

alla fognatura pubblica dopo la verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'idoneità della soluzione prospettata.

A detta soluzione potranno in caso diverso essere apportate delle modifiche e prescrizioni, alle quali, in sede esecutiva, il titolare dell'autorizzazione dovrà scrupolosamente attenersi.

L'autorizzazione vale esclusivamente per l'edificio per il quale viene richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai disegni depositati presso il Comune.

Modalità degli allacciamenti.

Ogni singolo edificio di norma deve essere allacciato alla fognatura pubblica mediante una tubazione per le acque bianche ed una tubazione per quelle nere, salvo che per ragioni tecniche, da valutare di volta in volta, si rendano necessari allacciamenti plurimi. Le immissioni nella rete pubblica debbono essere eseguite con tubazioni di materiale idoneo e con diametro adeguato all'entità dello scarico ed in ogni caso non inferiore a cm. 15. Se il collettore comunale è in gres ceramico, l'allacciamento dovrà necessariamente essere fatto mediante gli appositi pezzi speciali.

Proprietà delle opere.

Rimangono di proprietà comunale le opere di allacciamento ricadenti sul suolo pubblico.

L'Amministrazione Comunale ed il privato proprietario hanno l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria ognuno per la parte di sua proprietà.

E' riconosciuto esclusivamente agli incaricati del Comune il diritto di ispezionare il ramo su suolo pubblico della fognatura.

Il titolare dello scarico dovrà curare, che non sia manomesso il sigillo di piombo apposto all'interno del pozzetto contenente i pezzi speciali.

Nel caso che il sigillo venisse accidentalmente rimosso, il titolare dello scarico, o chi per esso, dovrà farne denuncia all'ente gestore della fognatura nel termine di 24 ore dall'avvenuta rimozione.

Canone di utenza.

A seguito dell'allacciamento alla rete pubblica di fognatura, ciascun titolare dello scarico è tenuto al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto. Il canone di utenza è stabilito in base ad apposita tariffa che verrà determinata dall'Amministrazione Comunale con le modalità previste dall'art. 16 e seguenti della Legge 10.5.1976, n. 319, e successive modificazioni.

Aggiunta apportata con deliberazione consiliare n. 54 di data 30.12.2002 (vedi a fondo pagina)

Scarichi provvisori.

Per lo smaltimento delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili che non siano allacciabili alla rete pubblica di fognatura, ove gli scarichi medesimi non confluiscano in corpi d'acqua superficiali, dovrà essere prevista la realizzazione di una fossa a completa tenuta, sufficiente ad almeno 2 mesi di esercizio, considerando a tal fine necessario in ogni caso un rapporto di 6 mc. utili di fossa per ogni 100 mc. di edificio.

Nell'ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva non superiore a 2.000.= mc. e semprechè lo scarico non comporti danneggiamenti delle falde acquifere o Di esentare dal pagamento del canone comunale di fognatura la fornitura di acqua potabile per usi destinati ad orti e cortili di pertinenza dell'abitazione familiare, a condizione che la fornitura in parola venga richiesta dall'utenza in aggiunta ad un'utenza per uso domestico già esistente e che venga pertanto installato un separato contatore.

instabilità dei suoli, potrà essere autorizzato lo smaltimento sul suolo o nel sottosuolo delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili. In tal caso le acque nere dovranno essere previamente trattate con processi biologici, in modo da assicurare il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla L.P. 18.11.1978, n. 47 e successive modificazioni.

Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, rimane l'obbligo di provvedere in tale senso in modo diretto, con eliminazione della fossa a tenuta e dell'eventuale impianto di trattamento biologico.

Disposizioni transitorie.

Tutti i titolari di scarichi che al momento dell'entrata in vigore del regolamento comunale per il servizio di fognatura non fossero in possesso di regolare autorizzazione del Sindaco all'allacciamento dello scarico privato alla rete comunale, dovranno seguire la stessa procedura prevista per l'allacciamento.

Nei casi previsti dalle lettere a) - b) - c) - d) - e) del precedente punto concernente - immissioni nella fognatura pubblica - gli allacciamenti degli insediamenti civili esistenti dovranno essere eseguiti entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del regolamento comunale per il Servizio di Fognatura e contemporaneamente dovranno essere eliminati i sistemi di scarico preesistenti.

In particolare tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale, dovranno essere riempite di materiale arido ed eliminate nella loro funzione.

Sanzioni amministrative.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla Legge 10.5.1976, n. 319 e successive modificazioni e da altre norme legislative, e delle sanzioni amministrative previste dalla L.P. 18.11.1978, n. 47 e successive modificazioni, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale nonché della Legge 3.5.1967 n. 317, con una sanzione amministrativa da L. 800 a L. 200.000.=.

Quando il fatto illecito abbia arrecato danno all'Amministrazione od a terzi, non è ammesso il pagamento della predetta sanzione in misura ridotta conformemente al disposto dell'art. 107 ultimo comma del T.U. della Legge Comunale e Provinciale e dell'art. 5 ultimo comma della Legge 3.5.1967, n. 317.

Entrata in vigore.

Il regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 48 del T.U. delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni.

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA.

- Deve essere fatta al Sindaco, dal proprietario dello stabile nel quale le opere saranno eseguite.
- La domanda in carta legale deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. cognome, nome e indirizzo del proprietario;
 - b. designazione della via o piazza verso la quale si affaccia il fabbricato e verso la quale deve essere fatto l'allacciamento;
 - c. Civico numero e particella edificata del fabbricato da allacciare o, se il fabbricato è di nuova costruzione, numero della p.f. sulla quale sorge l'immobile.
- Alla domanda devono essere allegate n. 2 copie (delle quali una bollata) del disegno di allacciamento, debitamente firmato da un tecnico professionista autorizzato, comprendente:
 - a. estratto mappa sufficientemente ampio da garantire una rapida ed esatta localizzazione dell'intervento;
 - b. planimetria del fabbricato ed adiacenze in scala non minore a 1/200, con indicazione delle tubazioni, ubicazione dei pozzetti e del pozzetto di ispezione;
 - c. profilo longitudinale del terreno e della condotta in scala non minore a 1/200 - 1/50 con l'indicazione dei diametri dei tubi, pendenze, quote di posa e del terreno;
 - d. particolari costruttivi.

Allegati: particolare camerette ispezione

TIPO DI ALLACCIAMENTO DI FOGNATURA

NERA PRIVATA ALLA RETE COMUNALE.

PER CAMERETTE DI ISPEZIONE CON FONDO
CAMERETTA OLTRE CM. 100.

COLLETTORE COMUNALE →

LIMITE DI PROPRIETA' →


ISPEZIONE A 45° CON TAPPO E FERMA-
TAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA →
SIFONE TIPO FIRENZE CON TAPPO E
FERMATAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA →

ISPEZIONE A SQUADRA CON TAPPO E
FERMATAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA →

TUBI E PEZZI SPECIALI IN GRES, AMIAN-
TO CEMENTO O RESINA Ø MINIMO 150 mm.
(INTERNO).

H OLTRE CM 100

Cameretta d'ispezione delle dimen-
sioni interne di cm. 160x80, munita
di chiusura da cm. 50x70 in ghisa o
acciaio.
(spessore piedritti e platea cm. 20-
soletta cm. 15).



TIPO DI ALLACCIAMENTO DI POGNATURA NERA
PRIVATA ALLA RETE COMUNALE, PER CAMERETTE
DI ISPEZIONE CON FONDO CAMERETTA FINO A
CM 100.

COLLETTORE COMUNALE

LIMITE DI PROPRIETA'


ISPEZIONE A 45° CON TAPPO E FERMA-
TAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA.

SIFONE TIPO FIRENZE CON TAPPO E
FERMATAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA

ISPEZIONE A SQUADRA CON TAPPO E
FERMATAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA

TUBI E FEZZI SPECIALI IN GRES, AMIAN-
TO CELENTO O RESINA ϕ MINIMO 150 mm.

(INTERNO)



Il presente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 dd. 23.06.88.

IL SINDACO




IL SEGRETARIO


12 OTT 1988



Sp.

1563
Provincia Autonoma di Cremona

DIPARTIMENTO	ORGANIZZAZIONE ED ENTI
SERVIZIO	ENTI LOCALI

Cremona, 30/9/1988

Prot. N. 8549/4-R

Oggetto: Seduta del 23/9/1988
Deliberazione n. 25 dd. 23/6/1988.
Regolamento comunale per il servizio di fognatura.

Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
STENICO

Si comunica che la Giunta Provinciale nella seduta di cui a margine ha esercitato il controllo di legittimità sulla deliberazione citata.

Peraltro, in merito alla stessa, ha ritenuto formulare la seguente prescrizione:

"a condizione che si provveda ad integrare e/o modificare il regolamento in esame in conformità alle disposizioni contenute nel piano provinciale di risanamento delle acque di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 dd. 12.6.1987; si richiamano comunque le disposizioni di cui all'art. 54 del Testo Unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26.1.1987 n. 1-41/Legisl."

La presente comunicazione è inviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 - 2° e 3° comma - del Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.G.R. 12/7/1984, n. 12/L.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fuganti -

NP/ae

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N° 57 DI DATA 05.10.1983


COMUNE DI STENICO...

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI PUBBLICA FOGNATURA


Art. 1) Definizione

Il presente programma di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura ha per oggetto la specificazione del complesso delle azioni e degli interventi necessari ai fini di adempiere agli obblighi ed alle prescrizioni stabiliti dall'art. 6 delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque, attuativo della Parte II del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Il Sindaco



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Schiavon, Lorenzo)



Art. 2) Scheda conoscitiva

Al fine di programmare un organico piano degli interventi di manutenzione viene predisposta ed aggiornata una "scheda conoscitiva della rete di fognatura comunale" che è parte integrante del presente programma di manutenzione. Tale scheda è formata:

- dalle planimetrie aggiornate dalla rete esistente in scala (.....), nelle quali sono evidenziate le reti bianca e nera, i relativi diametri ed i materiali che costruiscono le tubazioni, la profondità di posa in corrispondenza dei pozzetti d'ispezione, le pendenze medie della tratta , la rete di distribuzione idrica. Sulle planimetrie dovranno essere indicati tutti gli allacci privati evidenziando l'idoneità di quelli sottoposti a collaudo (con il relativo numero di concessione) e tutti i punti "singolari" della rete come scolmatori, sollevamenti, griglie, dissabbiatori ecc.;
- da una relazione tecnica e di calcolo della rete con brevi cenni storici sui tempi e modalità di realizzazione.

Art. 3) Programma di manutenzione

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno programmate secondo lo schema allegato che dovrà essere completato entro il mese di gennaio di ciascun anno e conservato presso l'Ufficio Tecnico Comunale. Il programma dovrà prevedere:

A) TUTTI I GIORNI dovrà essere verificata la funzionalità ed eseguita la pulizia di:

- griglie fisse ad asporto manuale;
- griglie meccanizzate;
- impianti di sollevamento (salvo che gli stessi siano presidiati da sistemi di telecontrollo e/o allarme per i casi di guasto o fuori servizio);
- impianti di depurazione a sedimentazione meccanica tipo IMHOFF (vedi punto F)

B) OGNI MESE e comunque sempre dopo il verificarsi di intense precipitazioni dovrà essere effettuata la pulizia ed il controllo degli scolmatori, con particolare attenzione alle eventuali paratoie mobili delle quali si dovrà verificare il perfetto funzionamento. Dovrà eseguirsi inoltre un sopralluogo al punto di recapito dello scolmato effettuando se necessario la pulizia dell'area interessata, asportando i materiali grossolani depositati.

C) UNA VOLTA ALL'ANNO dovrà essere effettuato un accurato controllo di tutti i collettori e dei ramali ispezionando tutti i pozzetti posti sugli stessi e procedendo se necessario alla loro pulizia.

Controlli più frequenti dovranno essere eseguiti nei punti della rete fognaria particolarmente delicati (dissabbiatori, caditoie ecc.) o che

evidenzino anomalie di funzionamento (intasamenti frequenti, depositi, immissione di ghiaie).

D) Con una periodicità non superiore a CINQUE ANNI si procederà alla completa pulizia di tutta la rete fognaria, eseguendo, anche a campione, sui tratti della rete che avessero evidenziato particolari problemi, un'ispezione televisiva che accerti lo stato delle condotte.

E) Manutenzione programmata delle apparecchiature elettromeccaniche secondo le indicazioni contenute nei libretti di manutenzione forniti dalle case costruttrici. In carenza di tali indicazioni verrà seguito il seguente schema:

Pompe sommergibili

- cambio olio ogni 2000 ore e comunque non oltre i 6 mesi ed eventuale sostituzione in caso di presenza d'acqua;
- controllo anello di usura e girante ogni 1000 ore e comunque non oltre 3 mesi;
- controllo entrata cavi ed isolamento morsettiera ogni 1000 ore e comunque non oltre 3 mesi;
- controllo dei premistoppa ogni 500 ore di lavoro e loro sostituzione ogni 2000 ore;
- controllo bronzine albero ogni 2000 ore;
- estrazione e controllo corpo pompa girante ogni 4000 ore.

Valvole

Saracinesche a corpo piatto e vite esterna

- Lubrificante e manovre ogni 30 gg. in caso di saracinesche permanentemente chiuse o aperte.

Valvole di non ritorno a clapet o a palla

- Smontaggio e verifica stato di usura del perno del clapet ogni 6 mesi;
- smontaggio e verifica del corpo di chiusura sferico nelle valvole a palla ogni anno.

Colonnine di manovra

- Lubrificante ogni 30 gg. e verifica del funzionamento in caso di colonnine non frequentemente usate.

Motori elettrici

- controllo dello stato di usura dei cuscinetti ogni 2000 ore di funzionamento;
- controllo dell'isolamento della scatola della morsettiera ogni 2 mesi;
- sostituzione cuscinetti aperti ogni 6000 ore;
- sostituzione cuscinetti chiusi ogni 8000 ore;
- ingrassaggio cuscinetti ogni 500 ore;
- controllo e ripristino serraggio della bulloneria della morsettiera ogni 2 mesi.

Riduttori

- Sostituzione dell'olio dopo le prime 100 ore e successivamente ogni 3000 ore o comunque dopo 6 mesi;
- controllo e ripristino serraggio bulloneria dopo le prime 100 ore e successivamente ogni 1000 ore di funzionamento;
- sostituzione anelli tenuta olio ogni 4000 ore di funzionamento o comunque ogni 12 mesi;
- smontaggio e controllo ingranaggi e cuscinetti ogni 6000 ore di funzionamento;
- sostituzione cuscinetti ogni 6000 ore.

Supporti con cuscinetti

- Per i supporti con cuscinetti di organi meccanici a movimento continuo, smontaggio e sostituzione dei cuscinetti ogni 9000 ore di funzionamento;
- per i supporti con cuscinetti di organi meccanici a movimento e con tempi di sosta prolungati, vanno effettuate prove di efficienza massimo ogni due mesi e smontaggio e sostituzione dei cuscinetti ogni 12 mesi;
- per i supporti con cuscinetti di organi meccanici sottoposti a servizio gravoso con possibilità ad essere bagnati da liquami trattati e non trattati, vanno effettuate ispezioni mensili e smontaggio con sostituzione dei cuscinetti ogni 4000 ore di funzionamento od ogni 6 mesi.

Supporti con bronzine

- Per i supporti con bronzine di organi meccanici a movimento continuo, smontaggio e sostituzione delle bronzine ogni 6000 ore di funzionamento;
- per i supporti con bronzine di organi meccanici a movimento non continuo e con tempi di sosta prolungati, vanno effettuate prove di efficienza massimo ogni 15 giorni e smontaggio e sostituzione delle bronzine ogni 12 mesi;
- per i supporti con bronzine di organi meccanici sottoposti a servizio gravoso, in special modo per quelli con possibilità ad essere immersi in liquami trattati e non, vanno effettuate ispezioni ogni 15 giorni e smontaggio e sostituzione delle bronzine ogni 6000 ore di funzionamento.

Cuscinetti a sfere o a rulli

- Ogni 3000 ore di funzionamento verrà effettuata la manutenzione con

pulizia del cuscinetto e sostituzione del grasso o dell'olio lubrificante;

- ogni 6000 ore di funzionamento verrà effettuato lo smontaggio per la pulizia, controllo ed eventuale sostituzione.

Verniciatura parti metalliche

Parti metalliche emerse

Oltre ai ritocchi che di volta in volta si rendono necessari, le parti metalliche emerse ogni 3 anni dovranno subire il seguente ciclo di trattamento:

- pulizia e spazzolatura meccanica;
- ripristino della mano di antiruggine sp. 50 micron;
- una mano a finire con vernici resistenti agli agenti atmosferici sp. 60 micron.

Parti metalliche immerse

Oltre ai ritocchi che di volta in volta si rendono necessari, le parti metalliche immerse ogni 3 anni dovranno subire il seguente ciclo di trattamento:

- lavaggio e spazzolatura meccanica;
- n. 2 mani di pittura con componenti catramosi fino allo spessore di 80 micron.

F) Manutenzione degli impianti di trattamento meccanico a servizio della fognatura comunale.

Si intendono qui recepite le disposizioni della Giunta Provinciale dd. 29 agosto 1986 n. 6782 aventi titolo "Criteri per una corretta gestione degli impianti di depurazione mediante sedimentazione meccanica".

G) **Manutenzione dei manufatti.** Tali interventi che si possono schematizzare in:

- rifacimento dei fondi dei pozzetti e degli eventuali rivestimenti onde ripristinare la completa tenuta;
- sostituzione delle scalette di accesso dei pozzetti;
- ripristino e messa in quota di chiusini e caditoie ed eventuale sostituzione delle stesse.
- rifacimento di paratoie e lame di sfioro;

dovranno essere eseguiti ogni qualvolta ciò si renda indispensabile, ad esempio dopo le asfaltature delle strade ecc.

Art. 4) Registro di manutenzione

Le risultanze dei controlli delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno riportate su di un apposito registro come previsto al punto 3 del già citato art. 6 delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque.

RM/pg

(MUT7*)

DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 29 agosto 1986, n. 6782

Legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 4 - Criteri per una corretta gestione degli impianti di depurazione mediante sedimentazione meccanica

Omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

Omissis

delibera

di approvare, nel testo che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato documento "Criteri per una corretta manutenzione di impianto di trattamento meccanico".

Il Presidente della Giunta provinciale
ANGELI

Il Dirigente: Fuganti

Criteri per una corretta manutenzione di impianto di trattamento meccanico

Premesso che, nell'ambito della nostra provincia, l'espressione "fossa tipo Imhoff" è sinonimo di impianto di trattamento meccanico, con questa nota si intendono illustrare in maniera molto sintetica le operazioni necessarie per garantire che le acque in uscita dall'impianto di depurazione possano rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla vigente legislazione.

La depurazione tramite "fossa Imhoff" consta di tre fasi distinte, pur se complementari: la fase del pretrattamento, che comprende la grigliatura e la dissabbiatura, la fase depurativa vera e propria, che avviene nei due bacini costituenti la fossa Imhoff: il bacino di sedimentazione (posto nella parte superiore) ed il bacino di digestione (posto nella parte inferiore) e la fase di essiccamento dei fanghi effettuata normalmente mediante letti di essiccamento.

CRIGLIATURA

Tutti gli impianti devono essere dotati di griglia possibilmente meccanizzata; la stessa deve essere munita di by-pass ed eventualmente di vaschetta per la raccolta del grigliato.

Operazioni di manutenzione

- pulizia manuale una volta al giorno o più frequentemente nelle giornate di piogge abbondanti, nel caso di rete mista;
- stoccaggio del grigliato sui letti di essiccamento ed asporto in discarica dello stesso ad essiccazione avvenuta.

DISSABBIATURA

Il dissabbiatore è sempre necessario ove esiste fognatura mista. È opportuno, anche se non necessario, quando la rete è esclusivamente nera.

Talvolta vengono realizzati due manufatti paralleli; questo per deviare su un solo manufatto l'intera portata mentre si eseguono, sull'altro, le operazioni di pulizia.

Operazioni di manutenzione

- le sabbie devono essere rimosse almeno una volta la settimana;
- se la fognatura è di tipo misto, anche una volta ogni 2-3 giorni e/o giornalmente nei periodi piovosi;
- le sabbie devono essere stoccate sui letti di essiccamento.

BACINO DI SEDIMENTAZIONE

In questo bacino di calma tutti i materiali sedimentabili, mantenuti in sospensione dalla turbolenza idraulica, si separano dall'acqua e si depositano nel sottostante bacino detto di digestione mentre in superficie si raccolgono i materiali galleggianti e le sostanze grasse.

È necessario che, prima del bordo di sfioro dell'acqua decantata, venga posta in opera una lama tuffante per trattenere le sostanze galleggianti.

Operazioni di manutenzione

- deve essere rimosso periodicamente il materiale galleggiante dalla superficie del sedimentatore (una volta alla settimana ovvero ogni 15 giorni).

BACINO DI DIGESTIONE

Nel bacino di digestione avviene la stabilizzazione del fango, che deve essere estratto periodicamente e stoccato sui letti di essiccamento. I gas che si producono risalgono in superficie e fuoriescono attraverso apposite zone di sfioro (zona croste).

Operazioni di manutenzione

- rimuovere periodicamente (una volta in settimana ovvero ogni 15 giorni) il materiale che si accumula nella zona croste;
- il fango digerito deve essere estratto quando il livello dello stesso si trova a circa 50 cm. al di sotto della fessura di passaggio tra i due scomparti;
- se il fango viene estratto sfruttando la pressione idrostatica, la tubazione di scarico dovrebbe essere messa in opera circa 1 m. al di sotto del livello del liquame in vasca;
- lo scarico del fango deve essere effettuato periodicamente; la periodicità e la quantità dipendono esclusivamente dall'utenza e dalla dimensione della vasca;
- mediamente lo scarico dei fanghi si effettua ogni 2-4 mesi e la quantità da estrarre si può calcolare nel seguente modo:

$$\frac{0,26 \times P \times gg}{1000} = mc$$

dove:

0,26 = quantità di fango digerito
per abitante/giorno

P = numero abitanti

gg. = intervallo di tempo espresso in giorni
compreso fra 2 estrazioni

Esempio: per un abitato di 500 persone, la quantità di fango da estrarre ogni 2 mesi sarà pari a:

$$\frac{0,26 \times 500 \times 60}{1000} = 7,8 mc$$

N.B.: Il fango da estrarre ha un colore molto scuro, con odore caratteristico non molesto e con pH maggiore-uguale a 7.

Si consiglia infine di estrarre *piccole quantità di fango ad intervalli brevi piuttosto che grosse quantità ad intervalli lunghi.*

LETTI DI ESSICCAMENTO

Sui letti di essiccamento devono essere smaltiti i fanghi digeriti in attesa di essiccazione e loro successiva rimozione e conferimento in discarica controllata.

Operazioni di manutenzione


- liberare il sistema di drenaggio dai residui;
- controllare l'uniformità granulometrica del letto drenante;
- rastrellare il letto per rendere la superficie piana e liscia rimuovendo i grumi eventualmente formati.

Lo spessore del fango da essiccare può raggiungere anche i 25-30 cm. Il fango è da considerarsi secco e può essere rimosso quando sulla sua superficie si presentano fratture profonde sino allo strato di sabbia;

- reintegrare, con frequenza regolare, lo strato superficiale di sabbia;
- gli strati drenanti devono essere invece sostituiti ogni 4-5 anni.

Se i letti di essiccamento sono più di uno, consiglia di utilizzarli alternativamente in modo tale da raddoppiare il periodo di ritenzione ed ottenere una buona essiccazione del fango.

ALLEGATO "A" - SCHEMA DI ALLACCIAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI PER
ACQUE BIANCHE E NERE ALLA FOGNATURA COMUNALE.



ALLEGATO "B"

PARTICOLARE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA DELLA RETE PER ACQUE NERE CON PROFONDITA' INFERIORE A CH. 100.

LIMITE DI PROPRIETA'

INFERIORE A CH. 100


ISPEZIONE A 45° CON TAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA.

SIFONE TIPO FIRENZE CON TAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA.

ISPEZIONE A SQUADRA CON TAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA.


I TUBI ED I PEZZI SPECIALI POTRANNO ESSERE IN GRES, AMIANTO CEMENTO O RESINA DI Ø MINIMO 150 MM. (INTERNO).

E' TASSATIVAMENTE VIETATO L'USO DI TUBAZIONI IN CEMENTO.




ALLEGATO "C"

PARTICOLARE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA DELLA RETE PER ACQUE NERE CON PROFONDITÀ SUPERIORE A CM. 100.




PARTICOLARE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA PER ACQUE NERE CON TUBAZIONI IN GRES O AMIANTO CEMENTO.



ALLEGATO "E"


SCHEMA DI ALLACCIAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI
PER ACQUE BIANCHE E NERE ALLA FOGNATURA
PUBBLICA A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE
NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI
RISANAMENTO DELLE ACQUE.

- ARTICOLO NR. 19 -



ALLEGATO "F" - SCHEMA DI ALLACCIAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI PER ACQUE NERE ALLA FOGNATURA PUBBLICA A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE.

- ARTICOLO NR. 9 -



Deliberazione consiliare n. 54 di data 30.12.2002.

OGGETTO: Modifica Regolamento comunale per il servizio di Fognatura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la deliberazione consiliare n. 25 del 23.06.1988 con la quale si approvava il Regolamento comunale per il servizio di Fognatura;

Considerato che in data odierna il Consiglio comunale ha esaminato il nuovo Regolamento per il servizio dell'acquedotto potabile comunale che prevede la possibilità di fornire l'acqua potabile anche per gli usi pertinenziali dell'abitazione, quali cortili ed orti;

Ritenuto di esentare dal pagamento del canone comunale di fognatura tali usi per orti e cortili in quanto le acque sono utilizzate "a perdere";

Ritenuto di concedere tale esenzione a condizione che gli usi per orti e cortili vengano richiesti dall'utenza in aggiunta ad un'utenza per uso domestico già esistente e che venga pertanto installato un separato contatore;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, modificato dall'art. 16, comma 6 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell'istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere;

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge;

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento comunale per il servizio di Fognatura approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 23.06.1988, integrando l'articolo "Canone di utenza" con il seguente comma: "di esentare dal pagamento del canone comunale di fognatura la fornitura di acqua potabile per usi destinati ad orti e cortili di pertinenza dell'abitazione familiare, a condizione che la fornitura in parola venga richiesta dall'utenza in aggiunta ad un'utenza per uso domestico già esistente e che venga pertanto installato un separato contatore"

Avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
- ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034;